SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2020.

Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della «Stella d'Italia»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2012, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia, e, successive modificazioni;

Considerato che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione, internazionale e il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono rispettivamente presidente e membro di diritto del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia;

Considerata la necessità di sostituire un membro del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia, il Ministro Plenipotenziario, Vincenzo De Luca, già direttore generale per la promozione del sistema Paese, che attualmente ricopre l'incarico di Ambasciatore d'Italia a New Delhi;

Considerato che i membri diversi da quelli di diritto devono essere individuati tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia» i sotto indicati funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

Ambasciatore Enzo Angeloni, direttore generale per la promozione del sistema Paese;

Ministro plenipotenziario Michele Baiano, vice Segretario generale;

Ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2012, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A03485

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2020.

Supplemento della quota di sostanza psicotropa midazolam base, che può essere fabbricata e messa in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2020, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 novembre 2019: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2019, Serie generale n. 276;

Visto il proprio decreto 16 aprile 2020 «Supplemento delle quote di sostanze psicotrope che possono essere fabbricate è messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2020, Serie generale n. 108;

Vista l'istanza datata 15 giugno 2020, con cui la citata ditta ha chiesto, a fronte dell'aumentata domanda sul mercato connessa all'emergenza COVID-19, un ulteriore incremento della quota di fabbricazione per l'estero della sostanza midazolam base, che risulta pertanto modificata come segue: midazolam base kg 1500 per l'estero;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle citata sostanza con decreto dirigenziale n. 264/2020 del 9 giugno 2020;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via Curiel n. 34 Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2020, la seguente quota di sostanza psicotropa:

midazolam base Kg. 1500 per l'estero.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2020

Il direttore: APUZZO

20A03480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 maggio 2020.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva n. 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);

Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e n. 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 - reg.ne n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Visto in particolare l'art. 10 della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione;

Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per tali organismi nonché le misure volte a prevenirne la presenza sulle piante da frutto o altro materiale riproduttivo vegetale;

Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e i relativi requisiti di cui alla direttiva n. 2014/98/CEE in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, al fine di garantire la coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Ravvisata la necessità di recepire la direttiva n. 2020/177/UE, quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione nazionale;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 6 dicembre 2016, con il quale è stata data applicazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva n. 2014/98/UE;

Acquisito il parere del comitato Fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, così come indicato all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 nella riunione del 28 aprile 2020;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 2016

1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 è così modificato:

a. la lettera *b)*, del comma 2, dell'art. 15, è sostituita dalla seguente:

«*b)* procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto nelle tabelle degli allegati II, III e IV, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;»;

b. il comma 4 dell'art. 17, è sostituito dal seguente:

«4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP, devono avanzare richiesta al Ministero per tramite del SFR competente ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato V.»;

c. il comma 6 dell'art. 23, è sostituito dal seguente:

«6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di pre-base è stabilita nell'allegato IV»;

d. al comma 1 dell'art. 24 le parole «all'allegato I» sono sostituite dalle parole «agli allegati I e II»;

e. al comma 3 dell'art. 24 le parole «all'allegato I» sono sostituite dalle parole «all'allegato II»;

f. l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base). —* 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.

3. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all'art. 20, comma 5, o all'art. 21, comma 3, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.

4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

5. Il comma 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.»;

g. il comma 5 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«5. Il fornitore registrato può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.»;

h. i. il comma 3 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«3. Scopi di questa fase sono:

a) coltivazione in ambiente protetto di piante categoria «base»;

b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria "base".»

i. All'art. 29 è inserito il comma:

«3-*bis*. in deroga al comma 3, il Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessità, può autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria "base", fatte salve le condizioni di cui all'allegato IV, per il genere e la specie in questione;»

j. il comma 6 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora le attività di cui al comma 3 si svolgono in ambiente protetto gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato V.»;

k. l'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e per i materiali di base). —* 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di base o i materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.

3. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di base o i materiali di base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base conformemente all'art. 30, comma 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.

4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

5. Il comma 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.»;

l. il titolo dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e per i materiali di base»;

m. all'art. 32 le parole «allegato I» sono sostitutite dalle parole «allegato III»

n. il comma 1 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di base, coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera a, in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'art. 27 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'art. 28. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato IV per i generi o le specie pertinenti.»;

o. l'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati). —* 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal SFR competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.

Il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.

3. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'art. 36, comma 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.

4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

5. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.»;

p. il titolo dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati»;

q. all'art. 38 le parole «allegato I» sono sostituite dalle parole «allegato III»;

r. l'art. 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Requisiti fitosanitari per i materiali* CAC). — 1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'allegato IV.

Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.

I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.

2. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.»;

s. dopo l'art. 46 è inserito il seguente «art. 46-*bis*»:

«Art. 46-*bis* (*Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona).* — 1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli articoli 24, 25, 31, 32, 37, 38 e 44, anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'allegato IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.».

Art. 2.

Modifica allegati

1. Gli allegati del decreto ministeriale 6 dicembre 2016 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 18 maggio 2020

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 539

ALLEGATO I

Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 24, comma 1, dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 31 commi 1 e 3, dell'articolo 37, commi 1 e 3, e dell'articolo 44, comma 1

Genere o specie	**ORNQ**
***Castanea sativa* Mill.**	**Funghi e oomiceti** *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] *Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN] *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Chestnut mosaic agent
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle , *Poncirus* Raf.**	**Funghi e oomiceti** *Phytophthora citrophthora* (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO] *Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] **Insetti e acari** *Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL] *Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY] **Nematodi** *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] *Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE]

***Corylus avellana* L.**	**Batteri** *Pseudomonas avellanae* Janse *et al*. [PSDMAL] *Xanthomonas arboricola* pv. *corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV]
***Cydonia oblonga* Mill. e *Pyrus* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall [PSDMSY] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]

	Insetti e acari *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] **Nematodi** *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Ficus carica* L.**	**Batteri** *Xanthomonas campestris* pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] **Insetti e acari** *Ceroplastes rusci* Linnaeus [CERPRU] **Nematodi** *Heterodera fici* Kirjanova [HETDFI] *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Fig mosaic agent [FGM000]
***Fragaria* L.**	**Batteri**

	‘*Candidatus* Phlomobacter fragariae’Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] **Funghi e oomiceti** *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell [CHTSFR] *Phytonemus pallidus* Banks [TARSPA] **Nematodi** *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** ‘*Candidatus* Phytoplasma asteris’ Lee *et al*. [PHYPAS] ‘*Candidatus* Phytoplasma australiense’ Davis *et al*. [PHYPAU] ‘*Candidatus* Phytoplasma fragariae’ Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG] ‘*Candidatus* Phytoplasma pruni’ [PHYPPN] ‘*Candidatus* Phytoplasma solani’ Quaglino *et al*. [PHYPSO] Clover phyllody phytoplasma [PHYP03] Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
***Juglans regia* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis* (Pierce) Vauterin *et al*. [XANTJU]

	Funghi e oomiceti *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] **Insetti e acari** *Epidiaspis leperii* Signoret [EPIDBE] *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]
***Malus* Mill.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall [PSDMSY] **Funghi e oomiceti** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]

	Insetti e acari *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] **Nematodi** *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Olea europaea* L.**	**Batteri** *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al*. [PSDMSA] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0] Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0] Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
***Pistacia vera* L.**	**Funghi e oomiceti** *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] *Rosellinia necatrix* Prillieux [ROSLNE] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Nematodi**

	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus domestica* L. e *Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus armeniaca* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* van Hall [PSDMSY] *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

	Funghi e oomiceti *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] **Insetti e acari** *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] **Funghi e oomiceti** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insetti e acari** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematodi** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Ribes* L.**	**Funghi e oomiceti** *Diaporthe strumella* (Fries) Fuckel [DIAPST] *Microsphaera grossulariae* (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] *Podosphaera mors-uvae* (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU] **Insetti e acari** *Cecidophyopsis ribis* Westwood [ERPHRI]

	Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE] *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] *Tetranychus urticae* Koch [TETRUR] **Nematodi** *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Aucuba mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati
***Rubus* L.**	**Batteri** *Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG] *Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA] **Funghi e oomiceti** *Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU] **Insetti e acari** *Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE]
***Vaccinium* L.**	**Batteri** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] **Funghi e oomiceti** *Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA] *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA] *Godronia cassandrae* (Topospora myrtilli anamorfo) Peck [GODRCA]

ALLEGATO II

Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25 comma 1, dell'articolo 31, commi 1 e 3, dell'articolo 37, commi 1 e 3, dell'articolo 44, comma 1, e dell'allegato IV

Genere o specie	ORNQ
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.**	**Batteri** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Funghi e oomiceti** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Citrus cristacortis agent [CSCC00] Citrus exocortis viroid [CEVD00] Citrus impietratura agent [CSI000] Citrus leaf blotch virus [CLBV00] Citrus psorosis virus [CPSV00] Citrus tristeza virus (isolati UE) [CTV000] Citrus variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00]

	Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Fragaria* L.**	**Batteri** *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR] **Funghi e oomiceti** *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR] **Nematodi** *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Arabis mosaic virus [ARMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry crinkle virus [SCRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]

***Juglans regia* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple mosaic virus [APMV00] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] ‘*Candidatus* Phytoplasma mali’ Seemüller & Schneider [PHYPMA] Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa
***Olea europaea* L.**	**Funghi e oomiceti** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Arabis mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]

	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Arabis mosaic virus [ARMV00]

	'*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley e altre specie di *Prunus* L. sensibili a Plum pox virus nel caso di ibridi di *Prunus* L.**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Myrabolan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Batteri** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]

	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider [PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Pyrus* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Arabis mosaic virus [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000]

	Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Funghi e oomiceti** *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] **Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Apple mosaic virus [APMV00] Arabis mosaic virus [ARMV00] Black raspberry necrosis virus [BRNV00] '*Candidatus* Phytoplasma rubi' Malembic-Maher *et al*. [PHYPRU] Cucumber mosaic virus [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] Rubus yellow net virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Vaccinium* L.**	**Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi** Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Blueberry scorch virus [BLSCV0] Blueberry shock virus [BLSHV0] Blueberry shoestring virus [BSSV00]

	‘*Candidatus* Phytoplasma asteris’ Lee *et al*. [PHYPAS] ‘*Candidatus* Phytoplasma pruni’ [PHYPPN] ‘*Candidatus* Phytoplasma solani’ Quaglino *et al.* [PHYPSO] Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

ALLEGATO III

Elenco di ORNQ la cui presenza nel terreno è disciplinata dall'articolo 32, commi 1 e 2, e dall'articolo 38, commi 1 e 2

Genere o specie	ORNQ
***Fragaria* L.**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Juglans regia* L.**	**Nematodi** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Olea europaea* L.**	**Nematodi** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Pistacia vera* L.**	**Nematodi** *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
***Prunus avium* L. e *Prunus cerasus* L.**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

	Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Ribes* L.**	**Nematodi** *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Rubus* L.**	**Nematodi** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

ALLEGATO IV

Requisiti relativi alle misure per generi o specie e categoria a norma dell'articolo 25, comma 4, dell'articolo 29, comma 3 *bis*, dell'articolo 31, comma 3, dell'articolo 37, comma 3, e dell'articolo 44, comma 2

I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Essi soddisfano inoltre i seguenti requisiti per generi o specie e categoria interessati.

1. *Castanea sativa* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

b) Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

30 anni.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 29, comma 3 *bis*:

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

ii. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

Durata delle piante madri

30 anni.

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata e categoria CAC

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

ii. nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

iii. i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono stati estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono stati osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.

2. *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi tre anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi sei anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

30 anni.

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, elencati negli allegati I e II.

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, ciascuna pianta madre di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE). Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di *Spiroplasma citri* Saglio *et al*.

Nel caso delle piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di due anni. In caso di risultato positivo all'analisi per la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), nel sito di produzione tutte le piante madri di base devono essere sottoposte a campionamento e analisi. Una parte rappresentativa di piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni sei anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE) e *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 29, comma 3 *bis*:

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure
ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione.

Durata delle piante madri

30 anni. Può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, elencati negli allegati I e II.

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi, diversi da Citrus tristeza virus (isolati UE), elencati negli allegati I e II.

In caso di risultato positivo all'analisi per la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE), nel sito di produzione tutte le piante madri certificate devono essere sottoposte a campionamento e analisi.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure

ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di categoria certificata che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e una parte rappresentativa dei materiali è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iv. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto:
   – nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley o

di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento; e

- una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione e non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata nel sito di produzione è risultato positivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo. Tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati estirpati e immediatamente distrutti. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a campionamento casuale e ad analisi e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto risultati positivi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni per le piante portamarze, 30 anni per le piante portaseme.

e) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali che, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, è risultata esente dagli ORNQ elencati nell'allegato II.

Nel caso in cui la fonte identificata dei materiali sia stata tenuta in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di tali materiali è sottoposta a campionamento e analisi ogni otto anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Nel caso in cui la fonte identificata dei materiali non sia stata tenuta in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di tali materiali è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE).

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Citrus tristeza virus (isolati UE), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* e *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, oppure

ii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, e i materiali sono stati sottoposti a campionamento casuale e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iii. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto, nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e una parte rappresentativa dei materiali è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione, oppure

iv. nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC che non sono stati coltivati in strutture a prova di insetto:
   - nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* o di *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e
   - una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC è stata sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Citrus tristeza virus (isolati UE) prima della commercializzazione e non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione è risultato positivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo. Tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati estirpati e immediatamente distrutti. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a campionamento casuale e ad analisi e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto risultati positivi sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni per le piante portamarze, 30 anni per le piante portaseme

3. *Corylus avellana* L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l’anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l’analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Categoria di base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni

Categoria certificata

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

4. *Cydonia oblonga* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo per quanto riguarda la presenza di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* Per tutti gli ORNQ diversi da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 29, comma 3 *bis*:

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., oppure
ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria base sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora*

(Burrill) Winslow *et al*., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure
ii. nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

5. *Ficus carica* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

b) Categoria di pre-base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni.

d) Categoria certificata

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

6. *Fragaria* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno durante la stagione vegetativa. Le foglie di *Fragaria* L. sono sottoposte a ispezione visiva per quanto riguarda la presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Per i materiali *in vivo* sono consentite massimo 5 generazioni. Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 5 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non infetti;
- è effettuata una pausa di almeno dieci anni tra il rilevamento della presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, oppure
- le rotazioni colturali e le malattie del terreno del sito di produzione sono registrate;
- nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base

sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte;

– è effettuata una pausa di almeno un anno tra il rilevamento della presenza di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati;
– nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

— nel sito di produzione nel corso dell' ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:
— 0,05% nel caso di *Aphelenchoides besseyi*,
— 0,1% nel caso di Strawberry multiplier disease phytoplasma,
— 0,2% nel caso di:
  — '*Candidatus* Phytoplasma asteris' Lee *et al*.,
  — '*Candidatus* Phytoplasma pruni',
  — '*Candidatus* Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*,
  — *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
  — *Verticillium dahliae* Kleb,
— 0,5% nel caso di:
  — *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,
  — *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,
  — *Meloidogyne hapla* Chitwood,
  — *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,
— 1% nel caso di *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e
— in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

iv. requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per i materiali *in vivo* sono consentite massimo 5 generazioni. Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 5 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di

almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione delle piante non infette;

— è effettuata una pausa di almeno dieci anni tra il rilevamento della presenza di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e il successivo impianto, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, oppure

— le rotazioni colturali e le malattie del terreno del sito di produzione sono registrate;

— nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

— è effettuata una pausa, durante la quale i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione non sono coltivati, di almeno un anno tra il rilevamento della presenza di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e il successivo impianto, nel caso di produzioni vivaistiche in pieno campo;

– nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per gli ORNQ diversi da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman e diversi da virus:

nel sito di produzione nel corso dell' ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di *Phytonemus pallidus* Banks,

— 0,5% nel caso di:
  — *Aphelenchoides besseyi* Christie,

— Strawberry multiplier disease phytoplasma,

— 1% nel caso di:
  — *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie,
  — *Candidatus* Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier,
  — '*Candidatus* Phytoplasma asteris' Lee *et al*.,
  — '*Candidatus* Phytoplasma australiense' Davis *et al.*,
  — '*Candidatus* Phytoplasma fragariae' Valiunas, Staniulis & Davis,
  — '*Candidatus* Phytoplasma pruni',
  — '*Candidatus* Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*,
  — *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,
  — Clover phyllody phytoplasma,
  — *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,
  — *Meloidogyne hapla* Chitwood Chitwood,
  — *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,
  — *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen,
  — *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen,

— 2% nel caso di:
  — *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
  — *Verticillium dahliae* Kleb, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti, e

— in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti;

iv. requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto,

come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Nel caso di micropropagazione sono consentite un massimo di 12 subcolture; il rinnovo del materiale, a prescindere dal numero delle subcolture, deve avvenire entro 2 anni dall'espianto iniziale effettuando l'espianto dal materiale di pre-base;

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Un campione rappresentativo delle radici è sottoposto a campionamento e analisi in caso di sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman sulle foglie. Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i. *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle foglie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto infetti, come pure le piante infette in una zona circostante di almeno 5 m di raggio, sono stati contrassegnati, esclusi dall'estrazione e dalla commercializzazione e distrutti successivamente all'estrazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non infetti;

— nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

ii. *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King su non più del 5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

— nel caso di produzioni vivaistiche ottenute con sistemi di coltivazione fuori suolo, viene prescritta la disinfenzione del sito di produzione, delle strutture e delle attrezzature per la coltivazione dei suddetti materiali di moltiplicazione;

iii. requisiti per tutti i virus:

— in caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti.

7. *Juglans regia* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per la produzione *in vitro* fino a 5 subculture

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Una pianta madre può essere moltiplicata massimo per 2 generazioni. Per la produzione *in vitro* fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per la produzione *in vitro* fino a 20 subculture

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

8. *Malus* Mill.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Per le piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider.

Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 29, comma 3 *bis* e le piante madri di base non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma

mali’ Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell’allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di ’*Candidatus* Phytoplasma mali’ Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di ’*Candidatus* Phytoplasma mali’ Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da ’*Candidatus* Phytoplasma mali’ Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell’allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni

e) Categoria di base in deroga all’articolo 29, comma 3 *bis,* e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) ‘*Candidatus* Phytoplasma mali’ Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

Massimo 20 anni.

9. *Olea europaea* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

Massimo 30 anni. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 5 subculture

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme. Un pianta madre può essere moltiplicata al massimo per 1 generazione. Per i materiali moltiplicati *in vitro* fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di semi ("piante madri porta-seme"), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quaranta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante

è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione. se materiali moltiplicati *in vitro* fino a 12 subculture

e) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione.

10. *Pistacia vera* L.

Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri di pre-base

Massimo 30 anni

Durata delle piante madri di base

Massimo 20 anni

11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Prunus salicina* Lindley]. Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno per tutti gli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, elencati negli allegati I e II.

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base di *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. e *Prunus dulcis* (Miller) Webb provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus.

I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso del precedente periodo vegetativo e sono risultate esenti da Plum pox virus. I portainnesti di pre-base di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da piante madri che sono state sottoposte ad analisi nel corso dei cinque precedenti periodi vegetativi e sono risultate esenti da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di un anno. Nel caso di *Prunus persica*, ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di cinque anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox

virus. Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente a intervalli di dieci anni, ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza degli ORNQ, diversi da Prune dwarf virus, Plum pox virus e Prunus necrotic ringspot virus, pertinenti per le specie, elencati nell'allegato II, e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I. Una parte rappresentativa di piante madri di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Durata delle piante madri

massimo 30 anni

b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus. Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto in deroga all'articolo 29, comma 3 *bis*:

Una parte rappresentativa di piante madri di base diverse da quelle destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di dieci anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri di base destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri di base di *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti deve essere stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e risulta esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni dieci anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus e plum pox virus, elencati nell'allegato II ed è sottoposta ad analisi qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

— Piante madri in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

— Piante madri non in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

Una pianta madre, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni, se si tratta di portainnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

In caso di moltiplicazione *in vitro* può essere moltiplicata per un massimo di cinque subculture.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

i) Piante madri che sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni cinque anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni. Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

ii) Piante madri che non sono state tenute in strutture a prova di insetto

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Plum pox virus, al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quindici anni.

Una parte rappresentativa delle piante madri certificate destinate alla produzione di portainnesti è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per quanto riguarda la presenza di Plum pox virus e risulta esente da tale ORNQ. Una parte rappresentativa delle piante madri certificate di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. destinate alla produzione di portainnesti è stata sottoposta a campionamento nel corso dei precedenti cinque periodi vegetativi ed è stata sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, risultando esente da tale ORNQ.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed è sottoposta ad analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus e Plum pox virus, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

— Piante madri in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta ogni anno a campionamento e ad analisi per rilevare la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Nel caso di *Prunus persica* (L.) Batsch, una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento una volta l'anno ed è sottoposta ad analisi per rilevare la presenza di Peach latent mosaic viroid in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza di Prune

dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

— Piante madri non in fiore

Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore che non sono state tenute in strutture a prova di insetto è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed è sottoposta ad analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum', Prune dwarf virus e Prunus necrotic ringspot virus in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di 15 anni. Piante madri portasemi massimo 20 anni.

e) Categoria di base in deroga all'articolo 29, comma 3 *bis*, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di Plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei tre precedenti periodi vegetativi ed è risultata esente da Plum pox virus.

I portainnesti CAC di *Prunus cerasifera* Ehrh. e *Prunus domestica* L. provengono da una fonte identificata di materiali, una parte rappresentativa dei quali è stata sottoposta a campionamento e analisi nel corso dei cinque anni precedenti ed è risultata esente da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus.

Una parte rappresentativa di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC è sottoposta a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Una parte rappresentativa di piante da frutto CAC che, all'atto dell'ispezione visiva, non presentano sintomi di Plum pox virus è sottoposta a campionamento e analisi in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante da frutto per quanto riguarda la presenza di tale ORNQ e in caso di piante sintomatiche nelle immediate vicinanze.

In caso di riscontro nel sito di produzione, all'atto dell'ispezione visiva, di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, una parte rappresentativa dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è sottoposta a

campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider.

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e Plum pox virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) Plum pox virus:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di Plum pox virus e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di plum pox virus su non più dell'1% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può

disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Una pianta madre portamarze e portinnesti da ceppaia per un massimo di 15 anni. Piante madri portasemi massimo 20 anni.

12. *Pyrus* L.

a) Tutte le categorie

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 30 anni

c) Categoria di base

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri di base che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri di base che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, in deroga all'articolo 29, comma 3 *bis*, una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

Se si tratta di portinnesto può essere moltiplicata al massimo per tre generazioni. Se i portinnesti sono parte delle piante madri di base, tali portinnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi

Nel caso delle piante madri certificate che sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider.

Nel caso delle piante madri certificate che non sono state tenute in strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni cinque anni per quanto riguarda la presenza di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider; una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi, elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

e) Categoria di base in deroga all'articolo 29, comma 3 *bis*, e categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di

prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

f) Categoria CAC

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono stati osservati sintomi di '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider su non più del 2% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria CAC, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici è stato sottoposto ad analisi ed è risultato esente da '*Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, oppure

— nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono stati sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e gli eventuali

materiali di moltiplicazione e piante da frutto che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati immediatamente estirpati e distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni

13. *Ribes* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quattro anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di quattro anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni. Per i materiali propagati *in vitro* fino a 12 subculture

b) Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

c) Categoria di base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer non supera lo 0,05% e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 6 anni. Per i materiali propagati *in vitro* fino a 12 subculture

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer non supera lo 0,5% e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

per quelle propagate *in vitro* un massimo di 20 subculture.

14. *Rubus* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi due anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni Per i materiali propagati *in vitro* massimo 8 subculture

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Nel caso in cui i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano coltivati in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione visiva durante tale periodo.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio

può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di:

- *Agrobacterium spp.* Conn,
- *Rhodococcus fascians* Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

iii) requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,25% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

massimo 4 anni

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni. per quelle propagate *in vitro* un massimo di 8 subculture.

c) Categoria certificata

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento;

ii) requisiti per gli ORNQ diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,5% nel caso di *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 1% nel caso di:

Agrobacterium spp. Conn,

Rhodococcus fascians Tilford, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti;

iii) requisiti per tutti i virus:

sintomi di tutti i virus elencati negli allegati I e II sono stati osservati nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo su non più dello 0,5% dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono stati estirpati e immediatamente distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.

d) Categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Si procede al campionamento e all'analisi qualora i sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus risultino poco chiari all'ispezione visiva. Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ, diversi da Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus e Tomato black ring virus, elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

In caso di risultato positivo all'analisi per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus o Tomato black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto in questione sono estirpati e immediatamente distrutti. Il SFR competente per territorio può disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.

Durata delle piante madri

per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.

15. *Vaccinium* L.

a) Categoria di pre-base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'allegato I.

Durata delle piante madri

massimo 20 anni. In caso di moltiplicazione *in vitro* massimo 5 subculture

b) Categoria di base

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn:

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii (*Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria di base che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,1% nel caso di *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck,
0,5% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

Una pianta madre di base, può essere moltiplicata al massimo per due generazioni; per quelle propagate *in vitro* un massimo di 5 subculture.

c) Categoria certificata e categoria CAC

Ispezione visiva

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

Campionamento e analisi

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati negli allegati I e II.

d) Categoria certificata

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

i) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da *Diaporthe vaccinii* Shear, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Diaporthe vaccinii* Shear;

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin e *Godronia cassandrae* (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck:

nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti ORNQ non supera:

— 0,5% nel caso di:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (*Topospora myrtilli* anamorfo) Peck,

— 1% nel caso di *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e distrutti.

Durata delle piante madri

Per quelle propagate *in vitro* un massimo di 12 subculture.

ALLEGATO V
Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Prebase” e di categoria “Base”

Strutture
La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di “pre-base”, ~~e~~ di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (*screen house*), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.
Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che può essere realizzato
   - con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
   - con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondità, non inferiore a 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l’isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
5. disporre d’impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonché di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.

20A03375

DECRETO 24 giugno 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Grana Padano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 10 luglio 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <caseifici> nella filiera < formaggi > individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota del 9 giugno 2020 (prot. mipaaf n. 30521) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA in data 19 giugno 2020 (prot. Mipaaf n. 33336), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Grana Padano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 20 giugno 2017 al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano con sede legale in Desenzano del Garda - frazione San Martino della Battaglia, via XXIV giugno n. 8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03486

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stadmycin»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 79/2020 del 22 giugno 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: STADMYCIN, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 – 20136 Milano - Italia. Codice fiscale n. 12432150154.

Confezione:

«200 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse in blister PA/Al/PVC - A.I.C. n. 046663011 (in base 10) 1DJ1C3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: una compressa a rilascio modificato contiene 200 mg di rifamicina sodica;

eccipienti con effetto noto: ogni compressa contiene 10 mg di lecitina di soia e 6,11 mg di sodio;

eccipienti:

nucleo della compressa:

ammonio metacrilato copolimero, tipo B;

acido ascorbico (E300);

glicerolo distearato;

lecitina di soia (E322);

magnesio stearato;

annitolo;

silice colloidale anidra (E551);

rivestimento della compressa:

acido metacrilico - metile metacrilato copolimero (1:2);

macrogol 6000 (E1521);

talco;

titanio diossido (E171);

trietilcitrato (E1505);

ossido di ferro giallo (E172).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a., via C. Colombo n. 1, 20020 Lainate, Milano.

Indicazioni terapeutiche:

«Stadmycin» è indicato in pazienti adulti per il trattamento della diarrea del viaggiatore con sintomi come nausea, vomito, gas / flatulenza, tenesmo rettale, urgenza a defecare e dolore addominale o crampi senza segni clinici di enterite invasiva quali febbre, sangue, sangue occulto o leucociti nelle feci.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03447

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trozocina»

Estratto determina AAM/PPA n. 358/2020 del 22 giugno 2020

Autorizzazione delle variazioni.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Grouping n. 2 tipo II C.I.4: modifica stampati per adeguamento al CSP del 23 giugno 2009 e al CCDS del 15 giugno 2012 con variazione ai paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.4 e 6.6 del RCP e relative sezioni dei fogli illustrativi.

Modifiche editoriali e adeguamento al QRD template anche delle etichette.

Tipo 1B: C.I.3.z: modifica al paragrafo 5.1 del RCP a seguito delle conclusioni scientifiche del CMDh sugli studi condotti, in accordo all'art. 46 sulla popolazione pediatrica (PT/W/0007/pdWS/001),

relativamente al medicinale TROZOCINA (A.I.C. n. 027948) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare AIC: Alfasigma S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2018/350 - N1B/2019/483.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A03464

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sufentanil Hameln»

Estratto determina AAM/PPA n. 346 del 19 giugno 2020

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.I.z, relativamente al medicinale SUFENTANIL HAMELN, per aggiornamento dell'ASMF di un produttore di principio attivo con cambio del nome e indirizzo del titolare ASMF e cambio del nome del sito di produzione.

Numero procedura: DE/H/0275/001-003/II/023.

Codice pratica: VC2/2019/154.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharma GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03465

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 361 del 22 giugno 2020

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.I.z, relativamente al medicinale CISATRACURIO MYLAN PHARMA, per aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo Cisatracurio besilato.

Numero procedura: FR/H/0512/001-002/II/010.

Codice pratica: VC2/2019/227.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03466

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren»

Estratto determina IP n. 372 del 24 giugno 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN 100 mg supositorios, 12 supositorios, dal Portogallo con numero di autorizzazione 9447037, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Av. Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E, Taguspark - 2740-255 - Porto Salvo - Portugal e prodotto da Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 - B - Queluz de Baixo - 2730-055 - Barcarena - Portugal e Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Av. Professor Doutor Cavaco Silva, 10 E, Taguspark - 2740-255 - Porto Salvo - Portugal, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: Voltaren «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice A.I.C. n.: 047382039 (in base 10) 1F5ZJR (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Composizione: una supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Falorni S.r.l. - via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Voltaren» «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice A.I.C. n.: 047382039.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Voltaren» «100 mg supposte» 10 supposte.

Codice A.I.C. n.: 047382039.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03467

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Netildex»

Estratto determina IP n. 373 del 24 giugno 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NETILDEX 3 mg/1 mg/ml picaturi oftalmice, solutie in flacon unidoza 20 flacon unidoza dalla Romania con numero di autorizzazione 7890/2006/01-02 aggiornato in 11662/2019/02, intestato alla società Sifi S.p.a. via Ercole Patti n. 36, 95025 Aci S. Antonio (CT), Italy e prodotto da Sifi S.p.a. via Ercole Patti n. 36, 95025 Aci S. Antonio (CT), ItalySIFI S.p.a. via Ercole Patti n. 36, 95025 Aci S. Antonio (CT), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: «Netildex 1 mg/ml+3mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

Codice A.I.C. n.: 048380024 (in base 10) 1G4G3S (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: netilmicina solfato 4,55 mg, pari a netilmicina 3 mg. Desametasone fosfato disodico 1,32 mg, pari a desametasone 1 mg;

eccipienti: sodio citrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua purificata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners s.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Netildex 1 mg/ml+3 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

Codice A.I.C. n.: 048380024.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Netildex 1 mg/ml+3 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

Codice A.I.C. n.: 048380024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03468

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Clexane» e «Clexane T»

Estratto determina AAM/PPA n. 348/2020 del 22 giugno 2020

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, C.I.z): armonizzazione degli stampati dei diversi dosaggi, relativamente alle informazioni sulla diluizione del prodotto (in seguito alla conclusione della procedura AT/H/0754/001-002/E/001); inserimento delle informazioni relative agli eccipienti, in conformità al vigente *Annex on excipients in the labelling and package leaflet*; aggiunta della denominazione del prodotto autorizzato in nuovi CMS; modifica del termine «bocca» nel foglio illustrativo.

Si modificano i paragrafi 2 (limitatamente al solo dosaggio da 30000 UI in flaconcino), 4.2, 4.4, 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e si apportano modifiche editoriali, relativamente ai medicinali CLEXANE (A.I.C. n. 026966) e CLEXANE T (A.I.C. n. 029111 e A.I.C. n. 046510), in tutte le forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154).

Numero procedura: AT/H/XXXX/WS/100.

Codice pratica: VC2/2019/701.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 351/2020 del 22 giugno 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale MELOXICAM MYLAN GENERICS:

tipo II, C.I.z) - Modifica dei paragrafi 2-4.8, 5.1,5.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettive sezioni del foglio illustrativo ed etichette, per allineamento con le product information del medicinale di riferimento; adeguamento degli stampati al QRD Template, versione corrente;

tipo IB, C.I.3z) - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettiva sezione del foglio illustrativo per implementare la raccomandazione del PRAC, a seguito di procedura PSUSA/00010474/201607.

Confezioni A.I.C. n. :

037069010 - «7.5 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069022 - «7.5 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069034 - «7.5 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069046 - «7.5 mg compresse» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069059 - «7.5 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069061 - «7.5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069073 - «7.5 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069085 - «7.5 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069097 - «7.5 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069109 - «7.5 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069111 - «7.5 mg compresse» 140 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069123 - «7.5 mg compresse» 280 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069135 - «7.5 mg compresse» 300 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069147 - «7.5 mg compresse» 500 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037069150 - «7.5 mg compresse» 1000 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069162 - «15 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069174 - «15 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069186 - «15 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069198 - «15 mg compresse» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069200 - «15 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069212 - «15 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069224 - «15 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069236 - «15 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069248 - «15 mg compresse» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069251 - «15 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069263 - «15 mg compresse» 140 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069275 - «15 mg compresse» 280 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069287 - «15 mg compresse» 300 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069299 - «15 mg compresse» 500 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037069301 - «15 mg compresse» 1000 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Numero procedura: DK/H/0814/001-002/II/016 - UK/H/6392/001-002/IB/020.

Codice pratica: VC2/2015/329 - C1B/2017/1867.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03494

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si comunica che Inail, in attuazione dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Finalità.

Incentivare l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al quale possono accedere le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Destinatari dei finanziamenti.

La legge n. 208/2015 individua quali soggetti beneficiari del fondo le microimprese e le piccole imprese, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, come definita dall'art. 2, punto (5) del medesimo regolamento (UE).

Progetti ammessi a finanziamento.

Sono ammissibili i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola regione o provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti.

Le risorse finanziarie sono ripartite per regione/provincia autonoma e su due distinti assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «Isi Agricoltura 2019/2020 - allegato risorse economiche» che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Lo stanziamento complessivo pari a 65 milioni di euro é così ripartito:

53 milioni di euro, asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;

12 milioni di euro, asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA nella misura del:

40% per i soggetti beneficiari dell'asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;

50% per i soggetti beneficiari dell'asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a euro 1.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello telematico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo le regole tecniche che l'istituto pubblicherà sul proprio portale.

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on-line di *upload*/caricamento della documentazione, come specificato negli avvisi regionali/provinciali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'istituto, nella sezione dedicata all'avviso Isi Agricoltura 2019-2020.

Punti di contatto.

Per informazioni e assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Pubblicità.

L'estratto dell'avviso pubblico è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2020 al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento dei contributi in argomento.

Contestualmente, gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito dell'istituto all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html

20A03481

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Elevazione del vice Consolato onorario in Banjul (Gambia) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Banjul (Gambia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Banjul (Gambia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato del Gambia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A03482

Soppressione del Consolato generale onorario in Hafnarfjördur (Islanda) e contestuale istituzione di un Consolato generale onorario in Reykjavík (Islanda).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale onorario in Hafnarfjördur (Islanda) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Reykjavík (Islanda) un Consolato generale onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Oslo, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dell'Islanda.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A03483

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Peja (Kosovo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Naim Gacaferi, console onorario in Peja (Kosovo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pristina degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pristina;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pristina delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pristina;

e) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pristina;

f) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pristina dello schedario dei connazionali residenti;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2020

Il direttore generale: VARRIALE

20A03484

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione dei Superiori generali (USG), in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Unione dei Superiori generali (USG), con sede in Roma.

20A03489

Soppressione del Monastero di S. Caterina delle Suore Domenicane, in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2020, viene soppresso il Monastero di S. Caterina delle Suore Domenicane, con sede in Palermo.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A03490

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 giugno 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, con sede in Roma.

20A03491

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Sainte-Maure de Touraine» DOP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 211 del 25 giugno 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Sainte-Maure De Touraine» DOP, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03477

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite de Ibiza - Oli d'Eivissa» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 211 del 25 giugno 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Aceite De Ibiza - Oli d'Eivissa» IGP, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03478

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 2 luglio 1996;

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di tutela Raschera DOP, con sede via Mondovì Piazza n. 1/d, - 12080 Vicoforte Mondovì (CN) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

ll Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Piemonte, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Raschera» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA RASCHERA

Art. 1.

Denominazione

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Raschera» riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Raschera» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio grasso o semigrasso pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche: forma: cilindrica con facce piane o quadrangolare con facce piane; dimensioni: «Raschera» rotondo diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-9 cm con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; «Raschera» quadrato lunghezza di ciascun lato della forma di 28-40 cm circa, scalzo irregolare di circa 7-15 cm; peso: «Raschera» rotondo da 5 a 9 chilogrammi; «Raschera» quadrato da 6 a 10 chilogrammi; le misure ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura. colore della pasta: bianco o bianco avorio; struttura della pasta: piuttosto consistente, elastica con piccolissime occhiature sparse ed irregolari a volte con una leggera erborinatura naturale vicino alla crosta; confezione esterna: crosta non edibile sottile grigio e/o rossastro a volte con riflessi giallognoli, elastica, liscia e regolare, a volte con chiazze rossastre sugli scalzi, accentuate con la stagionatura; sapore: fine, delicato, tipicamente profumato e moderatamente piccante e sapido se stagionato; grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della Provincia di Cuneo ed il Comune di Villafranca Piemonte in Provincia di Torino. Il formaggio «Raschera» rotondo o quadrato prodotto e stagionato ad una quota superiore ai 900 metri sul livello del mare, con latte della medesima provenienza, nei Comuni di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto, Magliano Alpi per la parte che confina con il Comune di Ormea, Montaldo Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, e stagionato negli interi territori amministrativi dei predetti comuni e prodotto con latte della medesima provenienza, può portare la menzione «di Alpeggio». È definito Raschera d'Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; è ammessa un integrazione alimentare massima, a completamento di quella pascoliva, pari al 10% della sostanza secca giornalmente ingerita. Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, è considerata Raschera d'Alpeggio quella derivante dalla lavorazione del latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, produttori, stagionatori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotta, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte la persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e/o caprino deve essere costituita da foraggi verdi o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata (art. 3). Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture giornaliere. Si produce per l'intero arco dell'anno. Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 27° e i 38° C circa. Il caglio di origine animale deve contenere almeno l'80% di chimosina. È consentito l'utilizzo di coagulantI di origine non animale. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e, nella lavorazione della durata massima di circa sei, sette giorni, devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei a sezioni cilindriche o quadrangolari. La salatura è effettuata in salamoia e/o a secco. Il periodo di stagionatura ha la durata minima di un mese. Il prodotto con almeno centoventi giorni di stagionatura può fregiarsi della dizione «Oltre quattro mesi»; tale dicitura verrà citata su di una striscia applicabile sul contrassegno cartaceo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I pascoli delle Alpi Marittime per la loro caratteristica geografica di essere a cavallo tra il Mar Ligure e la Pianura Padana, usufruiscono di un clima piuttosto piovoso. Questo motivo, aumentato dal fatto che la vicinanza del mare addolcisce abbastanza la temperatura, determina una considerevole ricchezza vegetale che dà, a questi pascoli, uno spiccato interesse botanico per le varie specie erbacee presenti (si contano più di cento endemismi). La ricchezza e la varietà di queste erbe, fa sì che anche le caratteristiche del latte munto da animali pascolanti, assuma sapori e profumi tipici e caratteristici esclusivi di questo areale. Anche la

zona collinare pedemontana e la successiva adiacente pianura cuneese risentono ancora di questa influenza marina che, assommata alle caratteristiche pedologiche di una pianura di origine alluvionale, determina una scioltezza di struttura ed una fertilità naturale notevole che permettono produzioni di erbe e fieni molto buoni e ricchi di sostanze nutrienti. Parimenti anche gli insilati e le colture cerealicole utilizzate a fini zootecnici, grazie alle caratteristiche dell'ottima irradiazione solare già di tipo mediterraneo, accompagnate da escursioni termiche di tipo continentale addolcite dalla già citata influenza marina, ne determinano una notevole ricchezza nutrizionale con produzione di un ottimo latte finalizzato alla caseificazione. Le caratteristiche climo-pedologiche su accennate, la storica notevole capacità casearia dei malgari e dei casari di tanti piccoli e medi caseifici sparsi nella pianura cuneese, la ricerca e la conoscenza dei consumatori di prodotti di tradizione come il formaggio Raschera hanno da sempre caratterizzato la Provincia di Cuneo. Sono caratteristiche specifiche del formaggio Raschera una crosta sottile ed elastica di colore grigio o grigio-giallognola che, soprattutto nella tipologia «d'Alpeggio» assume a volte, per la presenza di specifiche muffe, una colorazione rossastra; la struttura della pasta è piuttosto consistente, elastica con piccolissime occhiature sparse ed irregolari; il sapore è fine e delicato tipicamente profumato (con sentori di erbe di montagna nella tipologia «d'Alpeggio) leggermente piccante e sapido se stagionato per più tempo. Questo deriva dalla bontà del latte raccolto nel solo territorio della Provincia di Cuneo e del Comune di Villafranca Piemonte in Provincia di Torino, da un caglio di origine animale con almeno l'80% di chimosina e/o da coagulantI di origine non animale e da una salatura in salamoia e/o a secco; la stagionatura in cantine naturali o in celle climatizzate che riproducono correttamente l'umidità e la temperatura delle grotte naturali, incidono in modo sostanziale nella qualità del prodotto finito. Non ultima è anche la forma quadrata che sta soppiantando quella rotonda e che la fa riconoscere immediatamente al consumatore. La ormai ultra secolare produzione del formaggio Raschera quale tipico prodotto caseario dei pascoli monregalesi esteso poi, all'attigua pianura cuneese per il trasferimento di molte mandrie nella stagione avversa sulla pianura per consumare il fieno prodotto in loco, hanno fatto sì che, soprattutto in ambito rurale, da sempre, quando si vuol indicare un formaggio di ottima qualità si dice «una raschera». Il latte prodotto da vacche pascolanti su pascoli montani, «passa» poi al formaggio che ne deriva gusti e sapori inconfondibili riconoscibili dai fini palati di degustatori locali che sanno indicarne la provenienza da una valle rispetto ad un'altra. La stessa capacità casearia dei casari-malgari trasferiti alla pianura, anche se in presenza di un latte «meno caratterizzabile», consente di avere un formaggio Raschera molto vicino nelle sue caratteristiche organolettiche a quello «d'Alpeggio». Tutto ciò ha creato un ricercato mercato durante tutto l'anno di formaggio Raschera che sta conquistato i palati non solo piemontesi, ma di tutto il nord Italia.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE 510/06 dall'organismo di controllo I.N. O:Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l., piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, Moretta (CN) 12033. Telefono: +390172911323 ; fax: +390172911320; E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo (di diametro 25 cm per la forma rotonda e di lato 25 cm per quella quadrata), su retinatura di colore verde per la produzione normale, gialla per quella «d'Alpeggio» e dalla marchiatura a fuoco posta nella parte centrale di una delle facce piane che vengono apposti al momento della commercializzazione. Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di origine protetta «Raschera». Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare. Il marchio del formaggio DOP Raschera (depositato a norma di legge), è costituito da una «erre» stilizzata ed è realizzato in due versioni: una per il Raschera e una per il Raschera d'Alpeggio come le raffigurazioni che seguono:

Detti marchi sono riprodotti su piastre per i marchiatori a fuoco ed in essi fa parte integrante e sostanziale del marchio stesso, un numero di identificazione del Caseificio o dello Stagionatore a tre cifre posto al di sotto della R o della R d'alpeggio. Lo stesso logo (senza il numero identificativo) è poi riportato sui contrassegni in carta e deve essere posto nella citazione dell'autorizzazione per i porzionati. Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero sia al taglio, sia preconfezionato/porzionato.

20A03487

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione dell'accordo di programma ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto 9 agosto 2019, recante il piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico.

Con decreto direttoriale del 10 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) ha approvato l'Accordo di programma, sottoscritto in data 4 giugno 2020, tra Ministero dello sviluppo economico - DGISSEG e RSE S.p.a., ENEA e CNR, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A03488

Comunicato relativo al decreto direttoriale 23 giugno 2020 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando Macchinari innovativi.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 giugno 2020 sono state definite le modalità e i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 dicembre 2019, n. 297, in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare. Il decreto direttoriale reca, altresì, tutti gli altri elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

Il decreto fissa al 30 luglio 2020 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 23 giugno 2020 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A03492

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Elisa società cooperativa edilizia in liquidazione», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Elisa società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ), via Rovigo n. 13/A (c.f. n. 02271850212) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 17 giugno 2020

La direttrice: PAULMICHL

20A03479

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-168) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.